

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Il Quadrifoglio Atelier"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (a seguire Codice), l'Associazione "Il Quadrifoglio Atelier".
2. La denominazione dell'Associazione verrà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mede (PV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 12.

Art.2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali.
2. L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità: sostenere terapie e attività di riabilitazione, socializzazione ed inclusione di persone con problematiche del neurosviluppo (Disturbi dello Spettro autistico, ADHD, Disabilità Intellettiva, Disturbi specifici dell'Apprendimento) e tutte le altre condizione di interesse neuropsichiatrico infantile in età evolutiva (0-18 anni) e in età adulta; svolgere attività di prevenzione del disagio psicologico e psichico nelle diverse fasce d'età del ciclo di vita.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione delle attività di cui all'Art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio di una o più attività di interesse generale:

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
2. Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo si elencano alcune attività che l'associazione intende proporre:

- Attività ludiche e psicoeducative rivolte a bambini e ragazzi con e senza disabilità,
- Spazio compiti e servizio di tutoraggio scolastico per studenti con BES/DSA,
- Spazio compiti per tutti gli studenti,
- Eventi di sensibilizzazione, divulgazione e formazione riguardanti tematiche di interesse neuropsichiatrico e psicologico,
- Proposta di laboratori di vario tipo per bambini e per adulti,

1 bis L'Associazione, inoltre può praticare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del Codice.

1. Le attività di cui al/ai comma/commi precedenti/i sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale le svolge, le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'Art. 46 del DPR N. 445/2000, purchè non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

4. L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Assicurazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice,
6. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Art. 4

Patrimoni e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti e di privati,
 - Finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività dell'associazione,
 - Erogazioni liberali di associati e terzi,
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche,
 - Eredità, donazioni, e legati con beneficio d'inventario,
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibili alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
 - Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio in data 10/10/2025
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali,
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 35 del Codice del Terzo Settore- d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'Associazione è ILLIMITATO, possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni (in numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. (ai sensi del comma 3 dell'art.35 del Codice del Terzo Settore ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale).
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici e religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente d attenersi al presente Statuto, e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentate legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile alla presentazione della domanda,
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci,
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione,
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea,
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile,

6. La qualifica di socio si perde per recesso o esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione,
 - Senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto,
 - Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione,
 - In qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci,
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega,
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione,
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività,
2. I soci hanno diritto:
 - Di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione,
 - Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi,
 - Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e modifiche dello Statuto,
 - Di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
3. I soci sono tenuti:
 - All'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
 - A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione,
 - Al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere entro il termine del 31 dicembre di ogni anno la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile,
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Soni organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo,
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.,
2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto,
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 30 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.,
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale,
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota,

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento

Art.11

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati,
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario,
4. L'assemblea ordinaria:
 - Approva il bilancio e le relazioni di missione ai sensi dell'art.13 del Codice,
 - Discute e approva i programmi di attività,
 - Elege i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca,
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
 - Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti, o deceduti, deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti,
 - Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni,
 - Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari,
 - Delibera sull'esclusione degli associati,
 - Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza,
 - Delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione ai nuovi associati,
 - Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dell'Associazione,

- Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 del presente Statuto,
 - Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali nuove attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto,
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10,
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione,
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti in maggioranza tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo,
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo,
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e

rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione,

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo,
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'assemblea dei Soci,
8. Il consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto Attribuiscono all'Assemblea, in particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea,
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice,
 - delibera sulle domande di nuove adesioni,
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci,
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari,
 - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto,
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione,
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto,
 - ha facoltà di costruire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
9. il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo,
10. il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte le quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti,
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni in cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo,
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro Verbali

delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza,
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno,
2. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci,
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente,
4. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art.15

Scioglimento

1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatorie determina le modalità di liquidazione del proprio patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n117/2017,
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale,
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta l'Associazione interessata è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli

atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli,

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dell'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Art.16

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato digitalmente da: Sonia
Steppa
Data: 04/11/2025 21:50:38

